

# GR\_GERICHTE A 2019 8 vom 21. Mai 2019

GR Gerichte, 2019-05-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_A\\_2019\\_8](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_A_2019_8)

FR: GR\_GERICHTE A 2019 8 du 21 mai 2019

IT: GR\_GERICHTE A 2019 8 del 21 maggio 2019

## Regeste

imposte alla fonte (correzione tariffa risp. rettifica) | Steuern übriges

## Erwägungen

### E. 2

Contestato e da esaminare è se la decisione della convenuta di non entrare nel merito della richiesta del ricorrente di correzione della tariffa dell'imposta alla fonte 2015 e 2016 sia corretta.

### E. 3

Il ricorrente possiede un permesso B (permesso di dimora) ed è soggetto all'imposizione alla fonte (art. 98 LIG). Nel periodo qui rilevante (2015- 2016) il ricorrente ha risieduto a X.\_\_\_\_\_ ed ha lavorato stagionalmente per alcune ditte. Il ricorrente ha fatto valere delle deduzioni (alimenti versati ai figli) non considerate nella tariffa applicata per l'imposta alla fonte dal 2015 al 2017. La domanda è stata accolta per quanto riguarda il 2017 mentre per il 2015 e il 2016 non si è entrato nel merito a causa della scadenza del termine per la presentazione della domanda, cosa che qui di seguito occorre giudicare. 4.1. Per determinare la tariffa dell'imposta alla fonte si tiene conto di importi forfettari per le spese professionali e i premi d'assicurazione nonché le deduzioni degli oneri familiari (art. 86 cpv. 1 legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e art. 33 cpv. 3 legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). Tuttavia, conformemente all'art. 2 cpv. 1 lett. e dell'ordinanza sull'imposta alla fonte (OIFo; RS 642.118.2), l'Amministrazione federale accorda alle autorità fiscali cantonali la possibilità di concedere individualmente delle deduzioni non sufficientemente considerate nella tariffa (per definire tale situazione nella prassi si parla di "correzione della tariffa"). 4.2. Nel Cantone dei Grigioni, il ricorrente, quale contribuente assoggettato all'imposta alla fonte, può presentare domanda scritta di correzione della tariffa all'Amministrazione cantonale delle imposte entro la fine di marzo dell'anno civile che segue la scadenza della prestazione. In questo modo, nella misura in cui non siano già considerati nella tariffa, possono essere

- 6 - fatti valere segnatamente i contributi di mantenimento (cfr. art. 105a cpv. 4 e 5 LIG in combinato disposto con l'art. 31 delle disposizioni esecutive della legislazione sulle imposte [DELIG; CSC 720.015]). Si tratta di un termine perentorio (cfr. STF 2C\_684/2012 in merito all'art. 137 LIFD, che combacia con l'art. 31 DELIG). Ciò significa che la trattenuta dell'imposta alla fonte effettuata dal datore di lavoro passa in giudicato alla fine del mese di marzo dell'anno civile seguente, così come se egli avesse ricevuto una corrispondente decisione e avesse poi omesso di ricorrere a un rimedio giuridico ordinario entro il termine previsto (cfr. doc. 10 convenuta, analisi della Conferenza fiscale svizzera del 3 novembre

2010, p. 18 n. 6.3). Contrariamente a un contribuente che viene tassato in modo sbagliato a seguito di un'applicazione errata e non facilmente individuabile per il contribuente della tariffa fiscale o dell'aliquota d'imposta da parte del suo datore di lavoro, il contribuente che omette di far valere deduzioni supplementari entro il termine fissato viola i propri obblighi di diligenza. Se un contribuente fa valere deduzioni supplementari, non è giustificato concedergli un termine più lungo, poiché questo modo di procedere comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a un contribuente tassato in via ordinaria, il quale può far valere le proprie deduzioni soltanto fino alla scadenza del termine di reclamo. Il contribuente tassato alla fonte deve quindi dare seguito al proprio obbligo di diligenza e presentare la propria richiesta entro il termine previsto dalla legge (cfr. STF 2C\_684/2012 cons. 5.4). 5.1. Nel caso di specie, il ricorrente ha ommesso di annunciare le deduzioni circa i contributi di mantenimento dei figli (alimenti) per gli anni 2015 e 2016 entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno seguente. La domanda è dunque tardiva, giacché il ricorrente (tramite il suo legale) ha annunciato l'errore nella tariffa applicata per la prima volta soltanto il 10 aprile 2017. 5.2. Il ricorrente sostiene che da parte sua non vi sarebbe una negligenza oppure una violazione del dovere di collaborazione. Egli avrebbe prodotto - 7 - sin da subito presso il proprio datore di lavoro i documenti comprovanti i contributi di mantenimento versati ai propri figli. Secondo la legislazione fiscale cantonale, l'obbligo di collaborazione sarebbe impartito al debitore della prestazione imponibile che, nel caso di imposte alla fonte, sarebbe il datore di lavoro. Egli avrebbe dunque potuto contare sul fatto che il suo datore di lavoro avrebbe corrisposto all'Amministrazione imposte i documenti consegnatigli per la deduzione dei contributi versati ai figli. Questo punto di vista non può essere condiviso. L'obbligo di diligenza spetta al contribuente. Come giustamente rimarcato dalla convenuta, il ricorrente (contribuente) avrebbe dovuto verificare la correttezza delle indicazioni fornite dal datore di lavoro sui conteggi salariali. Il ricorrente aveva tempo fino alla fine di marzo dell'anno seguente la scadenza della prestazione per contestare l'ammontare della trattenuta dell'imposta alla fonte effettuata dal datore di lavoro. Attraverso le trattenute mensili dell'imposta alla fonte si presume che abbia preso nota dell'ammontare delle imposte. Omettendo di far valere le deduzioni per gli alimenti versati ai figli entro il termine fissato, non ha ottemperato ai propri obblighi di diligenza e deve farsi carico delle conseguenze. Le trattenute delle imposte alla fonte 2015 e 2016 sono passate in giudicato e non possono essere corrette.

## **E. 6**

Il ricorrente si appella (a torto) alle norme sulla rettifica (art. 144 LIG; cfr. anche art. 150 LIFD). Giusta l'art. 144 cpv. 1 LIG, gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni passate in giudicato sono da rettificare a richiesta o d'ufficio dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla loro notifica. Nel caso di specie, la convenuta non ha evidentemente fatto alcun errore di calcolo o di scrittura. Inoltre, non è nemmeno dato ricorrere alle disposizioni sulla revisione o la restituzione del termine legale. Giusta l'art. 141 cpv. 2 LIG la revisione è esclusa se il richiedente, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nella procedura ordinaria quello che adduce come motivo di revisione. Come

- 8 - visto sopra, va ritenuto che il ricorrente, usando la dovuta diligenza, avrebbe dovuto far valere le deduzioni prima del 31 marzo del rispettivo anno. I presupposti per una revisione non sono perciò dati. Per lo stesso motivo, non può essere concessa una restituzione del termine legale per la presentazione della domanda di correzione. Giusta l'art. 124 cpv. 3

LIG in unione con l'art. 10 cpv. 1 LGA i termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può provare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa. Come menzionato, in questo caso va ritenuto che il ricorrente abbia una colpa (negligenza) nell'inosservanza del termine legale.

#### **E. 7**

Riassumendo, la domanda per la correzione della tariffa per gli anni 2015 e 2016 è tardiva, per cui la convenuta non è giustamente entrata nel merito della stessa. Inoltre, non sussistono né motivi di rettifica né tantomeno di revisione o di restituzione del termine. Il ricorso è quindi evidentemente infondato e va respinto. 8.1. Visto l'esito della vertenza, i costi di procedura sono posti a carico del ricorrente (art. 73 cpv. 1 LGA). Secondo la regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA alla convenuta non spettano ripetibili. 8.2. Il ricorrente chiede di poter beneficiare dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Giusta l'art. 76 cpv. 1 LGA, tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza. Il ricorrente sostiene di essere in una situazione economica e familiare (figli a carico) precaria a causa dell'attuale disoccupazione. Egli si riserva di produrre l'usuale certificato municipale, se richiesto. La questione dell'indigenza, tra l'altro non sufficientemente dimostrata, può rimanere aperta, siccome il ricorso,

- 9 - per i motivi suesposti, va qualificato come a priori senza speranza. La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio va quindi rigettata. Il Tribunale decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiesta di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio è respinta. 3. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 800.-- - e le spese di cancelleria di fr. 194.-- totale fr. 994.-- il cui importo sarà versato da A. \_\_\_\_\_ entro trenta giorni dalla notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.